Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 9 febbraio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella “ Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23–24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 14 luglio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1937-XV, registro 19 Africa Italiana, foglio 465.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Gheresghier Teclaimanot Ligg, della Banda irregolare del Tembien (*alla memoria*). — Fece, fra i primi, atto di sottomissione all'Italia e fu poi preziosa guida per le armi italiane nel Tembien. Inviato in pattuglia informativa, si lanciava contro un nucleo nemico in agguato, con grande slancio e coraggio, trovandovi morte gloriosa. Esempio di abnegazione e fedeltà al Governo Italiano. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Uoldemariam Ghebrè, sciumbasci — 15104 — della Banda irregolare del Tembien. — In aspro combattimento, avendo scorto il proprio ufficiale quasi circondato, con risolutezza ed energia lo strappava di sella e, sprezzante di ogni pericolo, alla testa di pochi animosi, teneva a bada il nemico riuscendo a portare in salvo l'ufficiale. Si prodigava poi, incessantemente e con slancio, nell'affrontare nei momenti più difficili del combattimento qualsiasi rischio. All'invito del proprio comandante di catturare qualche prigioniero che era assolutamente necessario per attingere notizie, si lanciava animosamente all'assalto all'arma bianca e catturava due prigionieri che riusciva a portare nelle nostre linee nonostante il tiro di nuclei nemici appostati nelle vicinanze. Esempio mirabile di fedeltà e valore. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Condello Domenico di Antonio e fu Adelina Carnevali, nato il 27 febbraio 1910 a San Nicola di Crissa, sottotenente di complemento del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Comandante di plotone mitraglieri, si distingueva in combattimento per perizia e bravura, respingendo ripetuti attacchi di forti nuclei avversari. Ferito, insisteva per rimanere ancora sulla linea di fuoco. — Mechennò, 20 febbraio 1936-XIV.

Greborio Giovanni fu Carlo e di Greborio Margherita, nato il 7 maggio 1896 a Torino, tenente di complemento del XVII battaglione eritreo. — Comandante di plotone, non potendo guidare i propri uomini all'attacco sferrato dalla compagnia, perchè gravemente contuso ad un ginocchio, impugnava una mitragliatrice leggera e, ritto sulla posizione, sprezzante del pericolo, agevolava col fuoco l'assalto del reparto. — Debra Amba - M. Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Ingria Lorenzo fu Vittorio e di Maria Di Pietra, nato il 6 gennaio 1902 a Palermo, capitano medico in s.p.e. della sezione sanità 2ª divisione eritrea. — Comandante di reparto someggiato di una sezione di sanità, dirigeva, durante un combattimento, la base della sezione, prodigandosi con competenza, fervore e sprezzo della vita, in trenta ore di continuo lavoro, nella cura di centinaia di feriti, incurante che la località fosse esposta al tiro di lontane mitragliatrici nemiche che ferivano un suo ascari ed uccidevano un ferito appena medicato. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mola Armando di Ferruccio e di Elisabetta Caolini, nato il 16 aprile 1901 a Milano, tenente s.p.e. del XVII battaglione eritreo. — Comandante di plotone esploratori, nell'attacco di una forte posizione, assolveva il suo compito con slancio, energia ed ardimento. Raggiungeva per primo la sommità della posizione dopo aver catturato numerosi prigionieri. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Moscaroli Guido fu Foresto e di Giulia Celanzi, nato il 2 ottobre 1903 a Viterbo, tenente di complemento del XXIV battaglione eritreo. — Comandante di plotone fucilieri, durante un aspro combattimento, vista una propria pattuglia gravemente minacciata da un reparto nemico, dopo aver predisposto personalmente l'azione di fuoco delle mitragliatrici, si lanciava animosamente al contrattacco alla testa dei suoi pochi uomini disponibili, riuscendo a sbaragliare l'avversario ed a catturare prigionieri ed armi. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Sajeva Ercole di Calogero e fu Viola Adele, nato il 20 febbraio 1912 a Palermo, sottotenente di complemento del XIX battaglione eritreo. — Alla testa di una pattuglia del suo plotone, attraverso terreno difficile e scoperto, riconosceva le vie d'accesso alle posizioni nemiche. Colpito da una fucilata, non abbandonava il suo posto finchè il proprio reparto non veniva sostituito sulla linea di fuoco per altro compito. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Sorrentino Giovanni di Orazio e di Mazzeo Marià, nato il 17 giugno 1910 a Porto Ceresio (Varese), sergente della sezione sanità 2ª divisione eritrea. — Comandante di plotone portaferiti, durante un aspro combattimento dava ripetute prove di valore e di abnegazione, prodigandosi sotto il fuoco nemico, nella raccolta e nello sgombro di numerosi feriti. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Teppa Bernardino fu Antonio e di Giacometti Giuseppina, nato il 1° gennaio 1898 a Nole Canavese (Torino), tenente di complemento del XVII battaglione eritreo. — Ufficiale coraggioso, già distintosi in precedenti azioni di guerra, in tre giornate di combattimento consecutive, disimpegnava il suo compito con grande ardimento. Alla fine della terza, quando il battaglione ricorse all'arma bianca per uscire dall'accerchiamento compiuto da forze decuple avversarie, impugnato il fucile, fu uno dei primi a scagliarsi contro il nemico, efficacemente concorrendo con l'esempio del suo personale valore a porlo in fuga. — Amba Mai Edagà, 20 gennaio 1936-XIV; Amba Asgheb Tzalà, Debra Amba, 21 gennaio 1936-XIV; M. Meberò, M. Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Tommasi Riccardo fu Giobatta e di Elisa Baldassari, nato il 7 luglio 1909 a Trento, sottotenente di complemento del XIX battaglione eritreo. — Guidava con perizia e valore il suo plotone al contrattacco, respingendo l'avversario, infliggendogli gravi perdite e ricuperando una mitragliatrice. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Trabalza Paolo di Michele e di Mercuria Luisa, nato il 28 giugno 1912 a Foligno (Perugia), caporale maggiore della 2ª brigata eritrea. — Comandante di stazione R. T. presso una brigata eritrea, in una giornata di aspra battaglia, piazzava la stazione in posto avanzato e fortemente esposto al fuoco nemico, riuscendo per tutta la durata dell'azione a mantenere il collegamento con i reparti impegnati. Durante un contrattacco al quale partecipò anche il comando della brigata, si faceva sostituire all'apparecchio e si slanciava anch'egli nel corpo a corpo che determinava la fuga precipitosa del nemico. Esempio di coraggio e di virtù militari. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Aptegaber Uoldegaber, da Adi Cenfadò (Hamasien), muntaz del XXIV battaglione eritreo. — Guidava con perizia e valore la propria squadra al contrattacco contro nuclei nemici superiori in forze. Ferito gravemente alla gola, prima di essere trasportato al posto di medicazione incitava con gesti i compagni alla calma ed alla resistenza. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Aregau Scettè, da Uorof Ganot (Hamara), gregario della Banda irregolare del Tembien. — Gregario di banda irregolare, muoveva arditamente tra i primi all'assalto. Ferito si stringeva attorno al suo ufficiale per proteggerlo, continuando a combattere. Si recava al posto di medicazione solo a combattimento ultimato. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Destà Tellà, da Addi Degallai (Tembien), gregario della Banda irregolare del Tembien. — Gregario di banda irregolare, muoveva arditamente tra i primi all'assalto. Ferito, si stringeva attorno al suo ufficiale per proteggerlo, continuando a combattere. Si recava al posto di medicazione solamente a combattimento ultimato. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Destà Uoldù, sciumbasci del XIX battaglione eritreo, 2ª compagnia, al n. 11992 di ruolo. — Visto ferito il proprio ufficiale, si slanciava in suo soccorso riuscendo a metterlo in salvo. Ritornava poi al posto di combattimento per raccogliere gli indumenti e la pistola del ferito. Assumeva infine in sostituzione dell'ufficiale il comando del plotone portando a termine con perizia e valore il compito ad esso affidato. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Embaiè Gheresellasse, da Amesè (Hamasien), muntaz del XXIV battaglione eritreo, al n. 48969 di ruolo. — In due combattimenti guidava ed incitava con l'esempio i propri uomini e dava prova di serenità e perizia nell'impiego della mitragliatrice. Fronteggiava un attacco di rilevanti forze nemiche, strancandolo col fuoco, nonostante la natura del terreno permettesse all'avversario di portarsi sino a pochi passi dell'arma. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Ghebreab Uoldenfiel, da Adi Ugri, ascari della Banda irregolare del Tembien. — Ascari giovanissimo, muoveva all'assalto a gagliardetto spiegato attirando su di sè il fuoco della fucileria avversaria. Più tardi, visto che il proprio ufficiale stava per essere circondato da nuclei nemici, lo difendeva strenuamente, dando bella prova di coraggio e di fedeltà. — Torrente Quasquassè, 27 febbraio 1936-XIV.

Johannes Berhè, da Asmara (Hamasien), ascari del XXIV battaglione eritreo reparto comando (84857). — Partecipava ripetute volte, valorosamente, al contrattacco contro forze nemiche avversarie. Ferito, rimaneva al suo posto di combattimento, finchè, svenuto, veniva trasportato al posto di medicazione. Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Teferi Uoldù, da Mongustù (Seraè), buluc basci 18819 del XVIII battaglione eritreo. — Con slancio e valore guidava il proprio buluk in aspra lotta corpo a corpo. — Monte Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Tesfai Biotà, da Enni Zellin, buluc basci — 32812 — del XIX battaglione eritreo. — Noncurante del pericolo, alla testa di pochi animosi, si slanciava contro un forte nucleo avversario che tentava una manovra aggirante, fugandolo, catturando armi e ricuperando una mitragliatrice. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Tesfanchiel Uoldenchiel, da Ubertò Meretab Sebenè, buluc basci — 46870 — del XIX battaglione eritreo. — Noncurante del pericolo, alla testa di pochi animosi, si slanciava contro un forte nucleo avversario che tentava una manovra aggirante, fugandolo, catturando armi e ricuperando una mitragliatrice. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Uoldenchiel Gabriel, da Anan (Adi Caieh), ascari — 82172 — del XXIV battaglione eritreo. — Tiratore di mitragliatrice leggera, dirigeva con calma e perizia il fuoco della propria arma, noncurante di ogni pericolo. Ascari audace, era il primo a muovere in ogni sbalzo. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Avellone Giuseppe di Antonino e di Rosalia Filiti, nato a Palermo il 9 giugno 1909, sottotenente di fanteria di complemento del XXIV battaglione eritreo. — Comandante di plotone fucilieri, nell'attacco di una posizione, raggiungeva per primo l'obiettivo. Per due giorni manteneva la posizione sotto l'infuriare della reazione nemica e contrattaccava forti nuclei nemici che tentavano d'infiltrarsi nelle nostre file. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Berretta Antonio di Salvatore e di Baldoni Settimia, nato il 5 dicembre 1910 a Bastia (Perugia), sottotenente di complemento del IV battaglione eritreo. — Comandante di plotone avanzato, attraverso terreno aspro e difficile e nonostante il fuoco avversario, raggiungeva, dopo ardua scalata, l'obiettivo fissato, volgendone in fuga i difensori. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Bolognese Francesco fu Cherubino e fu Costanza Adamo, nato il 5 luglio 1908 a San Nicando (Bari), tenente in s.p.e. del XIX battaglione eritreo. — Comandante di compagnia, guidava con decisione il reparto all'attacco di una posizione nemica, dimostrando in tutta l'azione ardire esemplare. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Cafaro Vincenzo di Gaetano e di Giuseppina Russi, nato l'11 dicembre 1891 a Napoli, maggiore in s.p.e. del XIX battaglione eritreo. — Guidava con ardire e perizia il suo battaglione nell'attacco dell'Amba Augher contro un nemico annidato tra le rocce sovrastanti, causandogli notevoli perdite. Con movimento rapido e brillante avvolgeva poi l'Augher sulla sinistra e superava di slancio le ultime resistenze, ponendo piede coi suoi reparti per primo sull'Amba. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Casadei Francesco di Ricciotti e di Marianna Pallotta, nato a Roma il 24 dicembre 1913, sergente della 2ª Divisione eritrea, compagnia mista del genio. — Capo stazione R. T. nei reparti di una divisione eritrea, in sei mesi di operazioni, dava prova di capacità, sacrificio, attaccamento al dovere. In combattimento, esposto al fuoco avversario, disimpegnava il suo compito con calma e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV; Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Cocceani Domenico di Carlo Ermenegildo e della fu Maria Marinis, nato il 3 agosto 1912, a Pinzano al Tagliamento (Udine), sergente della 2ª divisione eritrea, compagnia mista del genio. — Capo stazione R. T. nei reparti di una divisione eritrea, in sei mesi di operazioni, dava prova di capacità, sacrificio, attaccamento al dovere. In combattimento, esposto al fuoco avversario, disimpegnava il suo compito con calma e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935; Zaban Karketà, 21 gennaio 1936; Monte Lata, 23 gennaio 1936; Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

De Martino Renato di Umberto e di Leone Anna, nato il 21 febbraio 1908 a Caserta, tenente in s.p.e. del XXII battaglione eritreo. — Comandante di plotone esploratori, con azione ardita e decisa riusciva a disperdere nuclei nemici individuati su un fianco del proprio battaglione ed a catturare prigionieri. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Garau Paolo fu Antonio e fu Sanna Giorgina, nato il 14 marzo 1909 a Sassari, sergente maggiore del 1° gruppo battaglioni indigeni d'Eritrea. — Addetto ad un comando di gruppo battaglioni eritrei, volontariamente e sotto l'intenso fuoco nemico si portava sul luogo del combattimento. Con la parola e con l'esempio incitava i dipendenti, dando bella prova di serenità e sprezzo del pericolo. — M. Gundi, 5 novembre 1935 - Anno XIV

Gardini Nello di Giovanni e di Severina Pettenati, nato il 1° agosto 1914 a Berceto (Parma), sergente della 2ª divisione eritrea, compagnia mista del genio. — Capo stazione R. T. nei reparti di una divisione eritrea, in sei mesi di operazioni, dava prova di capacità, sacrificio, attaccamento al dovere. In combattimento, esposto al fuoco avversario, disimpegnava il suo compito con calma e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935; Zeban Kerketà, 21 gennaio 1936; Monte Lata, 23 gennaio 1936; Passo Mecan, 31 marzo 1936-XVI.

Gerardi Oscar di Domenico e di Adele Borghi, nato il 21 agosto 1909 a Venezia, sergente della 2ª divisione eritrea, compagnia mista del genio. — Capo stazione R. T. nei reparti di una divisione eritrea, in sei mesi di operazioni, dava prova di capacità, sacrificio, attaccamento al dovere. In combattimento, esposto al fuoco avversario, disimpegnava il suo compito con calma e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935; Zeban Kerchetà, 21 gennaio 1936; Monte Lata, 23 gennaio 1936; Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Iovenitti Igino fu Eugenio e fu Palmira De Paolis, nato il 27 aprile 1907 a Paganica (Aquila), sottotenente di complemento del XXIV battaglione eritreo. — Comandante di plotone, durante un aspro combattimento, ricercava ed attuava il collegamento coi reparti laterali, superando difficoltà di terreno e vincendo arditamente accanite resistenze nemiche. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Manetti Mauro di Ferruccio e di Frediani Sosa, nato il 13 maggio 1913 a Pisa, sergente della 2ª divisione eritrea, compagnia mista del genio. — Capo stazione R. T. nei reparti di una divisione eritrea, in sei mesi di operazioni, dava prova di capacità, sacrificio, attaccamento al dovere. In combattimento, esposto al fuoco avversario, disimpegnava il suo compito con calma e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935; Zeban Kerketà, 21 gennaio 1936; Monte Lata, 23 gennaio 1936; Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Pii Giovanni di Francesco e di Vittori Viola, nato l'11 aprile 1912 a San Quirico d'Orcia (Siena), sergente della 2ª divisione eritrea, compagnia mista del genio. — Capo stazione R. T. nei reparti di una divisione eritrea, in sei mesi di operazioni, dava prova di capacità, sacrificio, attaccamento al dovere. In combattimento, esposto al fuoco avversario, disimpegnava il suo compito con calma e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935; Zeban Kerketà, 21 gennaio 1936; Monte Lata, 23 gennaio 1936; Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Pini Alvaro di Amerigo e di Bianca Benvenuti, nato il 31 ottobre 1913 a Fiesole (Firenze), soldato della sezione di sanità 2ª divisione eritrea, 3° reparto someggiato. — Si prodigava in combattimento con infaticabile attività e con ardimento nella cura e nello sgombro dei feriti sotto il fuoco avversario, riuscendo d'esempio ai dipendenti. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ragno Guglielmo di Pietro e di Alberti Aida, nato il 30 luglio 1912 a Trepuzzi (Lecce), sottotenente di complemento della banda Hasamò. — Comandante di plotone fiancheggiante assolveva il suo compito con perizia ed ardimento. Di propria iniziativa, spingendo l'azione del suo reparto sul tergo dell'avversario, facilitava la conquista di una forte posizione. Non esitava ad inseguire il nemico, riuscendo a catturare 47 prigionieri. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Santucci Luigi di Vittorio e di Monaci Marianna, nato il 21 aprile 1895 a Castel del Piano (Grosseto), 1° capitano in S.P.E., del IV battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Comandante di compagnia, con intelligente ed abile accorgimento, attraverso difficile terreno, conduceva arditamente il proprio reparto alla conquista di una altura, riuscendo a sorprendere ed a mettere in fuga l'avversario. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Zingaro Giovanni di Angelo e di Bielli Maria, nato il 30 ottobre 1911 ad Arona (Novara), sergente della 2ª divisione eritrea, compagnia mista del genio. — Capo stazione R. T. nei reparti di una divisione eritrea, in sei mesi di operazioni dava prova di capacità, sacrificio, attaccamento al dovere. In combattimento, esposto al fuoco avversario, disimpegnava il suo compito con calma e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935; Zeban Kerketà, 21 gennaio 1936; Monte Lata, 23 gennaio 1936; Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Barachit Bechit, da Decamerè (Dembesan), ascari 54903, del XXIV battaglione eritreo. — Con sprezzo del pericolo e con entusiasmo, eseguiva ardite ricognizioni, fornendo utili notizie per l'organizzazione della difesa. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Derar Aptenchiel, da Zoarè (Acchelè Guzai), buluc basci — 30511 — del XXIV battaglione eritreo. — Comandante di squadra mitragliatrici leggere fermava ripetuti attacchi nemici, sfruttando intelligentemente il fuoco delle proprie armi. Dava esempio agli ascari di valore e di fedeltà. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Gheremariam Uoldensè, da Haggamir, ascari — 60989 — del XIX battaglione eritreo. — Quale esploratore, durante una intera giornata, assolveva con zelo ed ardimento il compito assegnatogli, prendendo contatto col nemico e raggiungendo fra i primi l'obiettivo fissato. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Gherensè Voldù, muntaz del IV battaglione indigeni. — Comandante di una pattuglia di ricognizione del terreno, sotto il fuoco nemico, con ardimento e perizia riconosceva un'ardua via di accesso ad una forte posizione occupata dall'avversario, consentendo a reparti del proprio battaglione di portarsi sulla posizione e di volgerne in fuga i difensori. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Cheresillassè Chidanè, muntaz del XXII battaglione eritreo, al n. 52021 di ruolo. — Comandante di una pattuglia esplorante, assolveva il suo compito con energia ed ardimento. Dopo aver fornito utili informazioni al suo comandante di compagnia, di propria iniziativa occupava un passaggio obbligato, consentendo la cattura di alcuni elementi avversari. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Ghidei Negussè, ascari — 52165 — del XIX battaglione eritreo. — Per rendere più efficace il fuoco della sua mitragliatrice pesante, non esitava a portarsi con la propria arma sulla linea dei fucilieri concorrendo, con il suo tempestivo intervento, al rapido e favorevole svolgimento dell'azione. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Hailè Ghidei, ascari del XIX battaglione eritreo. — Quale esploratore, durante una intera giornata assolveva con zelo ed ardimento il compito assegnatogli, prendendo contatto col nemico e raggiungendo tra i primi l'obiettivo fissato. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Hamed Mussa Ali, buluc basci del IV battaglione indigeni. — Comandante di una sezione mitragliatrici pesanti assegnata ad una compagnia fucilieri, con perizia ed ardimento facilitava col fuoco delle sue armi l'ardua scalata intrapresa dalla compagnia per raggiungere una forte posizione occupata dal nemico; indi si portava con grande slancio, attraverso ad una difficilissima via d'accesso, sulla posizione, giungendovi in tempo per concorrere col tiro efficace delle sue mitragliatrici all'azione risolutiva per la conquista dell'obiettivo. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Immahatzien Ictem, ascari del XXIV battaglione eritreo, al n. 60225 di ruolo. — Con sprezzo del pericolo e con entusiasmo, eseguiva ardite ricognizioni, fornendo utili notizie per l'organizzazione della difesa. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Lillai Voldenchiel, da Degallai (Tembien), degiac della banda irregolare del Tembien. — Fedelissimo capo della banda del Tembien, nonostante la tarda età, partecipava al combattimento, tenendosi sempre in sella ed incitando i suoi uomini nei momenti di maggior pericolo. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Merid Dermas, ascari — 33024 — del XXIV battaglione eritreo. — Con sprezzo del pericolo e con entusiasmo, eseguiva ardite ricognizioni, fornendo utili notizie per l'organizzazione della difesa. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Omar Mohamed, 1° muntaz del IV battaglione indigeni, 2ª compagnia. — Comandante di una pattuglia di ricognizione del terreno, sotto il fuoco nemico, con ardimento e perizia riconosceva una ardua via d'accesso ad una forte posizione occupata dall'avversario, consentendo a reparti del proprio battaglione di portarsi sulla posizione e di volgerne in fuga i difensori. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Osman Ismail, muntaz del XIX battaglione eritreo, al n. 16271 di ruolo. — Tiratore di mitragliatrice pesante, raggiungeva animosamente con la propria arma le compagnie avanzate già impegnate in combattimento favorendo, con il tempestivo intervento, il rapido e favorevole svolgimento dell'attacco. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Rasù Hagos, da Gheddelè (Saganeiti), muntaz — 46689 — del XXIV battaglione eritreo. — Capo arma, contribuiva efficacemente a contenere ripetuti attacchi nemici, sfruttando intelligentemente il fuoco della propria arma e dando esempio agli ascari di calma e valore. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Reddà Bahata, buluk basci — 23642 — del XIX battaglione eritreo. — Visto ferito il proprio ufficiale, si slanciava in suo soccorso sotto il fuoco nemico, riuscendo a metterlo in salvo. Volontariamente accompagnava una pattuglia di altro reparto per indicare le vie d'accesso alle posizioni avversarie. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII.

Semerè Voldegabirel, da Gascià Sesarè, muntaz — 44886 — del XXIV. battaglione eritreo. — Sotto intenso fuoco avversario, con raffiche di mitragliatrice bene aggiustate e precise, riusciva a fermare un attacco nemico di forze superiori. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Tecchiè Sultan, da Zaghir (Hamasien), sciumbasci — 12082 — del XXIV battaglione eritreo. — In una difficile e pericolosa situazione fu instancabile nell'incitare alla resistenza e, con rischio della vita, percorse sovente il campo di battaglia per accorrere e far sentire la propria autorità dove più urgente era il bisogno. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Tesemmà Lillai, da Addi Degallai (Tembien), fitaurari della banda irregolare del Tembien. — Fitaurari della banda del Tembien, arditamente si spingeva avanti con le pattuglie di punta e, assalito da forze soverchianti, difendeva efficacemente la posizione raggiunta, lasciandola solo dopo essere stato ferito. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tesfè Ghebrè, da Ghenigetà Teader, ascari — 39488 — del XXIV battaglione eritreo. — Con sprezzo del pericolo e con entusiasmo, eseguiva ardite ricognizioni, fornendo utili notizie per l'organizzazione della difesa. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Tzaiè Astà, buluc basci — 35743 — del IV battaglione eritreo. — Comandante di una pattuglia di ricognizione del terreno, sotto il fuoco nemico, con ardimento e perizia, riconosceva un'ardua via d'accesso ad una forte posizione occupata dall'avversario, consentendo a reparti del proprio battaglione di portarsi sulla posizione e di volgerne in fuga i difensori. — Amba Augher, 5 ottobre 1935 - Anno XIII.

Tzeggai Ghereamlach, muntaz — 46809 — del IV battaglione eritreo. — Comandante di una pattuglia di ricognizione del terreno, sotto il fuoco nemico, con ardimento e perizia, riconosceva un'ardua via d'accesso ad una forte posizione occupata dall'avversario, consentendo a reparti del proprio battaglione di portarsi sulla posizione e di volgerne in fuga i difensori. — Amba Augher, 5 ottobre 1935 - Anno XIII.

Voldegabriel Bocrù, da Alai (Adi Caieh), buluc basci — 34992 — del XXIV battaglione eritreo. — Durante un accanito combattimento, con aggiustati tiri fermava l'attacco di forti gruppi nemici che tentavano irrompere nelle nostre posizioni. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Zemichiel Agib, muntaz — 50851 — del IV battaglione eritreo. — Comandante di una pattuglia di ricognizione del terreno, sotto il fuoco nemico, con ardimento e perizia, riconosceva un'ardua via d'accesso ad una forte posizione occupata dall'avversario, consentendo a reparti del proprio battaglione di portarsi sulla posizione e di volgerne in fuga i difensori. — Amba Augher, 5 ottobre 1935 - Anno XIII.

(347)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2415.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2416.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1297, contenente modificazioni circa il divieto di esportazione di cose che abbiano interesse storico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1297, contenente modificazioni circa il divieto di esportazione di cose che abbiano interesse storico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2417.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 818, concernente il trattamento degli operai dello Stato comandati in località disagiate dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 818, concernente il trattamento degli operai dello Stato comandati in località disagiate dell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2418.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 728, che autorizza la concessione di un contributo finanziario all'Associazione Nazionale per soccorrere i Missionari italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 728, che autorizza la concessione di un contributo finanziario all'Associazione Nazionale per soccorrere i Missionari italiani.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 dicembre 1937-XVI, n. 2419.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa edilizia « Bologna » fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscrivere come socio la signora Rina Boldrini, vedova del martire fascista Giulio Giordani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, che autorizza la Cooperativa edilizia « Bologna » fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscrivere come socio la signora Rina Boldrini, vedova del martire fascista Giulio Giordani.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV, n. 2420.

Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite in provincia di Pesaro.

N. 2420. R. decreto 7 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 7 Confraternite in provincia di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV, n. 2421.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Sacramento, in Mercatello, e del SS.mo Crocifisso della Grotta, in Urbino (Pesaro).

N. 2421. R. decreto 7 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite del SS.mo Sacramento in Mercatello, e del SS.mo Crocifisso della Grotta in Urbino (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 13 gennaio 1938-XVI, n. 15.

5ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione postale telegrafica per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 giugno 1937, n. 941, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1937-38;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 9.062.755 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 25.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1937-38 e da inscriversi sul capitolo 67 della spesa per l'esercizio medesimo « Spese di missioni e diverse occorrenti per le Conferenze di telegrafia e radiocomunicazioni del Cairo del 1938 ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 394, *foglio* 29. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 febbraio 1938-XVI.

Riduzione del dazio doganale sul petrolio e conferma dell'esenzione da tassa di vendita per il petrolio e per alcuni residui della distillazione di oli minerali, destinati ai motori agricoli.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

PER LE CORPORAZIONI

E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 282;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1936;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1747, convertito nella legge 29 aprile 1937, n. 754;

Decreta:

Art. 1.

Il dazio previsto dalla voce 643 c) « Petrolio » della tariffa generale dei dazi doganali è ridotto a L. 8 il quintale.

Art. 2.

Le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1258, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 27 novembre 1933, n. 1574, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 282, sono sostituite da quelle di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Fino a nuova disposizione sono autorizzate la importazione dall'estero e la estrazione dalle raffinerie nazionali, in esenzione da tassa di vendita, del petrolio e dei residui della distillazione di oli minerali non atti a servire per illuminazione, nè come materie lubrificanti per macchine, di color paglierino, con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15°, l'uno e gli altri destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli, sotto l'osservanza delle norme e cautele da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Qualora il petrolio o i residui della distillazione degli oli minerali ammessi in esenzione dalla tassa di vendita, a norma del precedente articolo, vengano impiegati ad usi diversi da quello per cui è fatta la concessione, si renderanno applicabili le pene del contrabbando ai sensi degli articoli 94 e seguenti del testo unico della legge doganale approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successivamente modificato.

Art. 5.

Nella nota alla voce 644 a) della tariffa generale dei dazi doganali sono soppresse le seguenti parole: « nonchè quelli non atti a servire per illuminazione, nè come materia lubrificante per macchine, di color paglierino, con densità da 0,850 fino a 0,880 alla temperatura di 15°, destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli ».

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

(499)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 4 febbraio 1938-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti.

(486)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che in data 5 febbraio 1938-XVI, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, riguardante le norme complementari per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei pubblici servizi automobilistici.

(485)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 17 gennaio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Mariano De Giulio, console del Venezuela in Napoli.

(463)

In data 15 gennaio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Giacomo Lardon, console onorario di Svezia a La Spezia.

(464)

In data 17 gennaio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Giuseppe Randi, console onorario di Bolivia a Firenze.

(465)

In data 15 gennaio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Leonard John Allington Parish, vice console di Gran Bretagna a Tripoli.

(466)

In data 17 gennaio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Douglas Freeland Shute Filliter, console generale di Gran Bretagna a Napoli.

(467)

In data 15 gennaio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Aldo Auia, vice console di Norvegia a Trapani.

(468)

In data 17 gennaio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Eugenio Palacio Coll, console generale del Venezuela a Genova.

(469)

In data 17 gennaio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Julio Miliani, console del Venezuela a Milano.

(470)

In data 23 dicembre 1937-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Decio Martins Coimbra, console del Brasile a Napoli.

(471)

In data 17 gennaio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Carlo Masini, console onorario d'Estonia a Venezia.

(472)

In data 17 gennaio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Michele Sergheev, console generale dell'U.R.S.S. a Milano.

(473)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Media dei cambi e dei titoli
del 4 febbraio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,20
Francia (Franco)	62,30
Svizzera (Franco)	440,70
Argentina (Peso carta)	5,18
Belgio (Belga)	3,2175
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,80
Danimarca (Corona)	4,25
Norvegia (Corona)	4,7835
Olanda (Fiorino)	10,615
Polonia (Zloty)	360,60
Portogallo (Scudo)	0,8654
Svezia (Corona)	4,907
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73 —
Id. 3,50% (1902)	70,60
Id. 3 % Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69,95
Id. id. 5 % (1936)	94 —
Rendita 5% (1935)	93,35
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,15
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,125
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,175
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 3 agosto 1937-XV, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone);
Veduto il proprio provvedimento di pari data col quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone) predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogati di mesi 3 a decorrere dal 3 febbraio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(457)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Magomadas (Nuoro), di Mara e di Tula (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i sigg.:
Moretti Pietro fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Magomadas, in provincia di Nuoro;
Peralta Pietrino fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Mara, in provincia di Sassari;
Soddu Salvatore fu Giov. Gavino, per la Cassa comunale di credito agrario di Tula, in provincia di Sassari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(458)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa del Littorio di Aragona (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 31 gennaio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa del Littorio di Aragona (Agrigento) il sig. Vincenzo Cassaro fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(489)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Cesarò (Messina), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 31 gennaio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Cesarò (Messina), in liquidazione, il sig. dott. Sebastiano Virzì fu Vito è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(490)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli ad un posto di ingegnere aggiunto (personale direttivo, grado 9°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, relativo alle tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 315, che apporta modificazioni alle predette tabelle organiche;
Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1938-XVI;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardante la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo, è bandito un concorso per titoli ad un posto di ingegnere aggiunto (personale direttivo, grado 9°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio iniziale, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme in vigore per il personale di ruolo dello Stato, appartenente al grado 9° del gruppo *A*.
Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti che alla data del presente decreto non abbiano sorpassato l'età di anni 28.
Tale limite massimo di età è elevato:
a) di cinque anni nei riguardi degli aspiranti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dalle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana

dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e di quelli che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato a relative operazioni militari. Il medesimo beneficio si applica agli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, o siano stati legionari fiumani, e che, fruendone, possano eventualmente rientrare nelle condizioni di età previste dal presente articolo, come nel caso che, per altri requisiti posseduti, ricorra, in misura sufficiente, cumulo di elevazioni;

b) ad anni 39 per gli invalidi della guerra 1915-18 o di quella in Africa Orientale Italiana o della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari; nonchè per i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra;

c) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Detto aumento è concesso in aggiunta a quelli eventualmente spettanti in base alle precedenti lettere a) e b), con che il limite massimo risulta elevato rispettivamente ad anni 37 e 43;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di esse, ed entrambe con quelle previste alle lettere a), b) e c) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; e nei riguardi del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, che si trovi tuttora in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni medesime, non costituendo interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Si prescinde pure dai limiti di età per gli aspiranti che appartengano al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di diploma di laurea in ingegneria e debbono possedere l'abilitazione professionale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici (Roma, via del Seminario), e dovrà pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di sessanta giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente bando sarà pubblicato, corredata dei documenti sottoindicati.

Nella domanda medesima il concorrente dovrà specificare il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti ad essa allegati:

a) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, della laurea in ingegneria.

È tuttavia consentito produrre, in luogo del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

b) diploma di abilitazione professionale, nel caso in cui l'abilitazione non risulti dal diploma di laurea.

Anche per tale diploma è ammessa la sostituzione con il corrispondente certificato, sotto la stessa riserva di cui alla lettera a);

c) certificato da cui risultino le votazioni riportate negli esami delle singole materie di tutti i cinque anni del corso universitario e negli esami di laurea e di abilitazione;

d) certificati relativi alle prestazioni professionali rese dal concorrente;

e) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

f) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

h) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

i) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto. Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

l) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e corredata di apposita dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale partecipazione.

Gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, ed i legionari fiumani dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-18 o di quella in Africa Orientale Italiana o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità con l'originale, o copia autentica, del libretto di pensione o del decreto di concessione della pensione, ovvero con la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla Sede centrale o dagli Uffici provinciali dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, ed i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, nonchè gli orfani o i figli di coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV siano rispettivamente caduti o divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato;

m) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data precisa d'iscrizione.

Gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare l'iscrizione ai Fasci all'estero, mediante certificato in carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero di residenza, o dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato personalmente dal segretario federale, o dalle autorità suindicate se trattisi di non regnicoli, dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che possiedono il relativo brevetto e che sono iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono dispensati dal produrre il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista i mutilati od invalidi di guerra;

n) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di domicilio e debitamente legalizzato;

o) tutti quegli altri titoli che il concorrente ritenesse utile di esibire nel proprio interesse, redatti nelle volute forme legali per garantirne l'autenticità.

I certificati di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *m*) ed *n*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione delle firme.

I concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, dovranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *l*), *m*), *n*), *o*), e copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente Ufficio del personale.

Coloro che appartengano al personale civile non di ruolo di cui al penultimo comma del precedente art. 2, dovranno esibire, in aggiunta ai documenti elencati nel presente articolo, un'attestazione della competente Amministrazione statale, in cui sia certificata tale appartenenza, venga dichiarato che l'aspirante si trova tuttora in servizio, e specificato il periodo e la qualità del servizio civile effettivamente ed ininterrottamente prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo, per tale requisito, quanto previsto all'art. 2, lettera *d*), in favore di coloro che contraggano matrimonio od abbiano figli entro la scadenza predetta.

Art. 5.

Delle domande che entro il termine fissato dal primo comma del precedente art. 4, non pervengano per qualsiasi causa all'indirizzo ivi indicato, o che non siano complete nella documentazione e regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Soltanto nei riguardi dello stato di famiglia, quando questo documento contempli matrimonio o nascita di figli avvenuti fra la data del presente decreto ed il termine di cui sopra, è consentito che esso venga prodotto entro un ulteriore periodo di quindici giorni da tale termine, purchè ne sia stata fatta espressa riserva nella domanda già presentata.

Agli aspiranti che risiedono nelle Colonie è consentito di far giungere la sola domanda nel normale termine di 60 giorni, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre i 30 giorni successivi al termine in parola.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto sarà pubblicato nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Art. 7.

Una Commissione composta del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente, del capo del reparto tecnico dell'Azienda stessa e di un funzionario del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni, Sezione P.T.T., di grado non inferiore al 6°, membri, esaminerà e vaglierà i titoli dei singoli candidati anche ai fini dell'ammissione al concorso, formando poi la graduatoria degli idonei.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario tecnico di grado non inferiore al 7°.

La detta Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 8.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che risultino aver riportato una media non inferiore a ottanta centesimi negli esami dei corsi universitari relativi alle materie elettriche; nonchè ai candidati che, a giudizio della Commissione, ne saranno ritenuti meritevoli per gli altri requisiti di studio o professionali di cui avranno dimostrato il possesso.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che verranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 9.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo riuscito nella graduatoria di cui all'articolo precedente.

La graduatoria stessa verrà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi con l'indicazione della decorrenza di nomina del riuscito.

Art. 10.

Il candidato prescelto che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assuma le sue funzioni nella residenza assegnata entro il termine fissatogli, ovvero dopo aver assunto servizio lo abbandoni, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il suo posto, qualora lo ritenga opportuno, al candidato immediatamente seguente in graduatoria.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, se non appartenga già al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sarà assunto temporaneamente nella qualità di ingegnere aggiunto in prova ed il primo contratto sarà della durata di un anno. Durante tale periodo egli avrà titolo allo stipendio iniziale, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado di ingegnere aggiunto.

Se alla fine dell'anno di prova avrà ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, sarà nominato ingegnere aggiunto ed ammesso alla stipulazione del contratto d'impiego in base alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni.

Se invece, al termine del periodo di prova, non sarà stato riconosciuto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, idoneo a conseguire la nomina, verrà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(450)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esami a tre posti di tecnico di 4ª classe (personale esecutivo, grado 11°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, relativo alle tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 315, che apporta modificazioni alle predette tabelle organiche;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1938-XVI;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardante la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo, è bandito un concorso per esami a tre posti di tecnico di quarta classe (personale esecutivo, grado 11°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio iniziale, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme in vigore per il personale di ruolo dello Stato, appartenente al grado 11° del gruppo *C*.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano sorpassato l'età di 29 anni.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni nei riguardi degli aspiranti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e di quelli che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari. Il medesimo beneficio si applica agli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, o siano stati legionari fiumani, e che, fruendone, possano eventualmente rientrare nelle condizioni di età previste dal presente articolo, come nel caso che, per altri requisiti posseduti, ricorra, in misura sufficiente, cumulo di elevazioni;

b) ad anni 43 per gli invalidi della guerra 1915-18, o di quella in A.O.I. o della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari; nonchè per i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra;

c) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Detto aumento è concesso in aggiunta a quelli eventualmente spettanti in base alle precedenti lettere a) e b), con che il limite massimo risulta elevato rispettivamente ad anni 38 e 47;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di esse, ed entrambe con quelle previste alle lettere a), b) e c) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni, sempre che questi ultimi non abbiano già fruito di tale agevolazione presentandosi ad altro concorso del genere, bandito dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso anche nei riguardi del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, che si trovi tuttora in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni medesime, non costituendo interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Si prescinde pure dai limiti di età per gli aspiranti che appartengano al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di diploma di abilitazione a perito industriale meccanico elettricista, o radiotecnico, rilasciato da un Istituto regio o pareggiato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, (Roma, via del Seminario), e dovrà pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente bando sarà pubblicato, corredata dei documenti sottoindicati.

Nella domanda medesima il concorrente dovrà specificare il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito ed elencare tutti i documenti ad essa allegati:

a) diploma originale di abilitazione citato nel precedente articolo 3, o copia di esso in forma autentica.

E' tuttavia consentito produrre, in luogo del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

b) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto. Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e corredata di apposita dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale partecipazione.

Gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, ed i legionari fiumani dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-18 o di quella in A.O.I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità con l'originale, o copia autentica, del libretto di pensione o del decreto di concessione della pensione, ovvero con la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla Sede centrale o dagli Uffici provinciali dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, nonchè gli orfani o i figli di coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano rispettivamente caduti o divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato;

h) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili con l'indicazione della data precisa d'iscrizione.

Gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare l'iscrizione ai Fasci all'estero, mediante certificato in carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero di residenza, o dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato personalmente dal segretario federale, o dalle autorità suindicate se trattasi di non regnicoli, dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che possiedono il relativo brevetto e che sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono dispensati dal produrre il certificato di iscrizione al P.N.F. i mutilati od invalidi di guerra;

i) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di domicilio e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione delle firme.

I concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, dovranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *i*), e copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente Ufficio del personale.

Coloro che siano dipendenti statali non di ruolo, ad eccezione degli appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno esibire, in aggiunta ai documenti elencati nel presente articolo, un'attestazione dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti la durata e la qualità del servizio civile effettivamente prestato, e la dichiarazione che il concorrente non si è presentato ad altro concorso del genere, bandito dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Quest'ultima dichiarazione non è richiesta per coloro che appartengano al personale civile non di ruolo di cui al penultimo comma del precedente art. 2, i quali dovranno produrre, sempre in aggiunta ai documenti prescritti dal presente articolo, l'attestazione della competente Amministrazione statale, in cui sia certificata tale appartenenza, venga dichiarato che l'aspirante si trova tuttora in servizio, e specificato il periodo e la qualità del servizio civile effettivamente ed ininterrottamente prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo, per tale requisito, quanto previsto all'art. 2, lettera *d*), in favore di coloro che contraggano matrimonio od abbiano figli entro la scadenza predetta.

Art. 5.

Delle domande che entro il termine fissato dal primo comma del precedente art. 4, non pervengano per qualsiasi causa all'indirizzo ivi indicato, o che non siano complete nella documentazione e regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Soltanto nei riguardi dello stato di famiglia, quando questo documento contempli matrimonio o nascita di figli avvenuti fra la data del presente decreto ed il termine di cui sopra, è consentito che esso venga prodotto entro un ulteriore periodo di quindici giorni da tale termine, purchè ne sia stata fatta espressa riserva nella domanda già presentata.

Agli aspiranti che risiedono nelle Colonie è consentito di far giungere la sola domanda nel normale termine di 60 giorni, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto sarà pubblicato nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità, o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali, è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti idonei è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai primi riusciti nella graduatoria di cui all'articolo precedente, fermi restando i diritti concessi agli invalidi di guerra, ai minorati della causa nazionale, e a coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; e salvo l'applicazione dei benefici accordati:

a) dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e relative estensioni, agli ex combattenti della guerra 1915-18, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, a quelli che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, ed, in mancanza, agli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, o agli orfani di coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano caduti in dipendenza di operazioni militari;

b) dall'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, a coloro che alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, di partecipazione al concorso, siano coniugati con o senza prole, o siano vedovi con prole.

La graduatoria predetta verrà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi con l'indicazione della decorrenza di nomina dei riusciti.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di grado non inferiore al 6°, presidente, di un professore di scuole medie, membro, e di un funzionario dell'Azienda predetta di grado non inferiore al 7°, membro.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore all'8°.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Art. 10.

Il candidato prescelto che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assuma le sue funzioni nella residenza assegnata entro il termine fissatogli, ovvero dopo avere assunto servizio lo abbandoni, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il suo posto, qualora lo ritenga opportuno, al candidato immediatamente seguente secondo le norme di cui all'art. 8.

Art. 11.

I vincitori del concorso, se non appartengano già al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, saranno assunti temporaneamente nella qualità di tecnico di 4ª classe in prova ed il primo contratto sarà della durata di un anno. Durante tale periodo essi avranno titolo allo stipendio iniziale, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado di tecnico di 4ª classe.

Se alla fine dell'anno di prova avranno ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, saranno nominati tecnici di 4ª classe ed ammessi alla stipulazione del contratto d'impiego in base alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni.

Coloro che invece, al termine del periodo di prova, non saranno stati riconosciuti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, idonei a conseguire la nomina, verranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: BENNI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

I.

Composizione italiana su tema avente relazione con le materie del programma d'esame.

II.

Matematica ed elementi di contabilità (Calcolo numerico decimale e frazionario). Numeri complessi e loro riduzione in decimali e viceversa. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice e composto. Interesse semplice e composto. Sconto. Geometria piana e solida. Algebra elementare. Equazioni di primo e di secondo grado. Logaritmi. Trigonometria piana).

III.

Principi di fisica, chimica, tecnologica meccanica, elettrotecnica e telefonia (*Fisica*: Nozioni fondamentali di statica, cinematica e dinamica dei corpi solidi, liquidi e gassosi. Nozioni di acustica ed elettroacustica. Propagazione del suono e della luce. *Chimica*: Fondamenti teorici della chimica. Principi generali di chimica inorganica. Nozioni di chimica industriale con riferimento particolare all'aria, all'acqua, ai combustibili, ai lubrificanti, ai prodotti refrattari, ai materiali per guarnizioni, ecc. Pile ed accumulatori. *Tecnologia*: Lavorazione dei metalli. Macchine ed utensili. Trattamento dei materiali metallici. Leghe. Saldature. Fusione. *Elettrotecnica e telefonia*: Elettricità ed energia. Stati elettrici dei corpi. Carica elettrica. Condensatori. Corpi isolanti e conduttori. Potenziale, differenza di potenziale, corrente elettrica, forza elettromotrice. Lavoro e potenza. Legge di Ohm. Principi di Kirchhoff. Unità di misura elettrotecniche fondamentali. Apparecchi di misura. Magnetismo. Elettromagnetismo. Induzione elettrostatica. Induzione elettromagnetica. Azione fra correnti. Legge di Lenz. Correnti continue, variabili, alternate. Macchine elettriche a induzione. Dinamo, motori e alternatori. Trasformatori. Raddrizzatori. Gruppi convertitori. Rendimento delle macchine elettriche. Rappresentazione simbolica degli elementi costitutivi dei circuiti elettrici, con particolare riguardo a quelli telefonici. Linee telefoniche aeree e in cavo. Concetto di attenuazione e di amplificazione. Cenni elementari sulla pupinizzazione e krarupizzazione dei circuiti. Cavi sottomarini. Elementi fondamentali costitutivi di un apparecchio telefonico ad alimentazione centrale (manuale ed automatico) e locale. Cenni sulle centrali di commutazione telefonica urbana ed interurbana. Apparecchi di protezione per linee ed impianti telefonici. Principi fondamentali di radiotecnica. Concetti di impedenza, reattanza, impedenza caratteristica. Circuiti oscillanti. Concetto dei filtri elettrici e loro applicazioni. Tubi elettronici e loro applicazione in telefonia e radiotelefonia).

N.B. — Il tema potrà constare di due parti, anche distinte, di cui una comprenda prevalentemente l'esecuzione di grafici o schemi, da servire come esperimento di disegno.

Prova orale.

Oltre alla materia delle prove scritte:

a) Cultura generale (Nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo dello Stato italiano. Cenni sulla costituzione e funzione delle Corporazioni. Principali norme vigenti in materia di infortuni sul lavoro. Cenni sull'organizzazione del servizio telefonico in Italia. Elementi di contabilità generale dello Stato con speciale riferimento alla contabilità dei materiali ed alla responsabilità dei consegnatari).

b) Elementi di statistica (Concetto di statistica. Rilevazione, spoglio ed interpretazione dei dati statistici).

Il Ministro: BENNI.

(451)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esami ad undici posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine, grado 12°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, relativo alle tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 315, che apporta modificazioni alle predette tabelle organiche;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1938-XVI;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardante la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo, è bandito un concorso per esami ad undici posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine, grado 12°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio iniziale, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme in vigore per il personale di ruolo dello Stato, appartenente al grado 12° del gruppo *C*.

Al concorso sono ammesse le donne, restando ad esse riservata solo una quota di cinque posti su quelli sopraindicati.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano sorpassato l'età di 25 anni.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni nei riguardi degli aspiranti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e di quelli che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari. Il medesimo beneficio si applica agli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, o siano stati legionari fiumani, e che, fruendone, possano eventualmente rientrare nelle condizioni di età previste dal presente articolo, come nel caso che, per altri requisiti posseduti, ricorra, in misura sufficiente, cumulo di elevazioni;

b) ad anni 39 per gli invalidi della guerra 1915-18, o di quella in A.O.I. o della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari; nonchè per i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra;

c) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Detto aumento è concesso in aggiunta a quelli eventualmente spettanti in base alle precedenti lettere *a*) e *b*) con che il limite massimo risulta elevato rispettivamente ad anni 34 e 43;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di esse, ed entrambe con quelle previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; e nei riguardi del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, che si trovi tuttora in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni medesime, non costituendo interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Si prescinde pure dai limiti di età per gli aspiranti che appartengano al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuola complementare (o di scuola secondaria di avviamento al lavoro) o di scuola professionale di 2° grado (scuola industriale o di tirocinio, scuola commerciale, scuola agraria pratica).

Il titolo di studio deve essere stato conseguito in un Istituto regio o pareggiato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, (Roma, via del Seminario), e dovrà pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente bando sarà pubblicato, corredata dei documenti sottoindicati.

Nella domanda medesima il concorrente dovrà specificare il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti ad essa allegati:

a) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, relativo ad uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 3.

E' tuttavia consentito produrre, in luogo del diploma originale il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

b) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto. Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e corredata di apposita dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale partecipazione.

Gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, ed i legionari fiumani dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-18 o di quella in A.O.I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità con l'originale, o copia autentica, dal libretto di pensione o del decreto di concessione della pensione, ovvero con la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla Sede centrale o dagli Uffici provinciali dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, nonchè gli orfani o i figli di coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano rispettivamente caduti o divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato;

h) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili od ai Fasci femminili con l'indicazione della data precisa d'iscrizione.

Gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare l'iscrizione ai Fasci all'estero, mediante certificato in carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero di residenza, o dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato personalmente dal segretario federale, o dalle autorità suindicate se trattasi di non regnicoli, dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che possiedono il relativo brevetto e che sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono dispensati dal produrre il certificato di iscrizione al P.N.F. i mutilati od invalidi di guerra;

i) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di domicilio e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione delle firme.

I concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, dovranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *a*) *g*), *h*), *i*), e copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente Ufficio del personale.

Coloro che appartengano al personale civile non di ruolo di cui al penultimo comma del precedente art. 2, dovranno esibire, in aggiunta ai documenti elencati nel presente articolo, un'attestazione della competente Amministrazione statale, in cui sia certificata tale appartenenza, venga dichiarato che l'aspirante si trova tuttora in servizio, e specificato il periodo e la qualità del servizio civile effettivamente ed ininterrottamente prestato, nonchè il periodo in cui l'interessato abbia reso servizio, pure ininterrotto, con funzioni proprie dei ruoli di gruppo *C*.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo, per tale requisito, quanto previsto all'art. 2, lett. *d*), in favore di coloro che contraggano matrimonio od abbiano figli entro la scadenza predetta.

Art. 5.

Delle domande che entro il termine fissato dal primo comma del precedente art. 4, non pervengano per qualsiasi causa all'indirizzo ivi indicato, o che non siano complete nella documentazione e regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Soltanto nei riguardi dello stato di famiglia, quando questo documento contempli matrimonio o nascita di figli avvenuti fra la data del presente decreto ed il termine di cui sopra, è consentito che esso venga prodotto entro un ulteriore periodo di quindici giorni da tale termine, purchè ne sia stata fatta espressa riserva nella domanda già presentata.

Agli aspiranti che risiedono nelle Colonie è consentito di far giungere la sola domanda nel normale termine di 60 giorni, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto sarà pubblicato nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità, o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali, è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, saranno formate due distinte graduatorie dei concorrenti idonei: una per quelli maschili, ed una per le aspiranti femminili.

A parità di voti, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai primi riusciti nelle due graduatorie di cui all'articolo precedente. Peraltro, in rapporto al numero dei posti cui si riferisce ciascuna graduatoria, ed in quanto applicabili per quella relativa alle concorrenti femminili, resteranno fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra, ai minorati della causa nazionale, e a coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nonchè i benefici accordati dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e relative estensioni, agli ex combattenti della guerra 1915-18, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, a quelli che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, ed, in mancanza, agli orfani dei caduti in guerra, o dei caduti per la causa nazionale, o agli orfani di coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano caduti in dipendenza di operazioni militari.

Saranno altresì osservate, nell'assegnazione dei posti messi a concorso, le disposizioni:

a) dei primi tre commi dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in favore dei concorrenti idonei che alla data del presente decreto appartengano tuttora al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, dipendente dalle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, e che al 4 febbraio 1937-XV prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni medesime, con funzioni proprie dei ruoli di gruppo *C;*

b) dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, in favore di coloro, fra i risultati idonei, che alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, siano coniugati con o senza prole, o siano vedovi con prole.

Le graduatorie anzidette verranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi con l'indicazione della decorrenza di nomina dei riusciti.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari dell'Azienda stessa di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Art. 10.

Il candidato prescelto che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assuma le sue funzioni nella residenza assegnata entro il termine fissatogli, ovvero dopo avere assunto servizio lo abbandoni, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il suo posto, qualora lo ritenga opportuno, al candidato immediatamente seguente secondo le norme di cui all'art. 8.

Art. 11.

I vincitori del concorso, se non appartengano già al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, saranno assunti temporaneamente nella qualità di impiegato d'ordine in prova ed il primo contratto sarà della durata di un anno. Durante tale periodo essi avranno titolo allo stipendio iniziale, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado di impiegato d'ordine.

Se alla fine dell'anno di prova avranno ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, saranno nominati impiegati d'ordine ed ammessi alla stipulazione del contratto d'impiego in base alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni.

Coloro che invece, al termine del periodo di prova, non saranno stati riconosciuti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, idonei a conseguire la nomina, verranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

I.

Composizione italiana (di cultura generale).

II.

Aritmetica (Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice e composto. Interesse semplice e composto. Sconto).

III.

a) Geografia (Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Colonie e possedimenti italiani. Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra).

b) Elettricità e magnetismo (Legge di Ohm. Circuiti derivati. Effetti della corrente. Magneti ed elettromagneti. Pile ed accumulatori. Elementi costitutivi di un apparecchio telefonico. Cenno sommario sulle operazioni che si rendono necessarie per il collegamento di due apparecchi. Linee aeree e cavi telefonici).

N.B. — Il tema sarà diviso in due parti: una per la geografia e l'altra per l'elettricità e magnetismo.

Prova orale.

Oltre alla materia delle prove scritte:

a) Cultura specifica (Nozioni sull'ordinamento politico e amministrativo dello Stato italiano. Carta del Lavoro. Cenni sulle Corporazioni. Cenni sull'organizzazione del servizio telefonico in Italia).

b) Elementi di statistica (Concetto di statistica. Rilevazione e spoglio dei dati statistici).

Il Ministro: BENNI.

(452)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1938-39.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674:

Decreta:

E' aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1938-1939 da conferirsi una per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche; *b*) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali; *c*) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero; *d*) Facoltà di medicina e chirurgia; *e*) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di chimica industriale; *f*) Facoltà d'ingegneria, d'ingegneria aeronautica, d'ingegneria mineraria e di architettura; *g*) Facoltà di agraria; *h*) Facoltà di medicina veterinaria.

Al gruppo *b*) sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime del Regio istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *e*) anche i laureati in geografia.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore del Regno, liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 6000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà in uno degli anni accademici 1933-34, 1934-35, 1935-36 e 1936-37.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. III) non più tardi del 31 marzo 1938-XVI.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppur no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno dei detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti, mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o di altri simili provvedimenti.

La disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza, in primo luogo, al cultore delle seguenti discipline:

per il gruppo *a*), storia e politica coloniale;
per il gruppo *b*), diritto marittimo;
per il gruppo *c*), storia e lingue dell'Abissinia;
per il gruppo *d*), fisiologia;
per il gruppo *e*), chimica organica;
per il gruppo *f*), costruzioni aeronautiche;
per il gruppo *g*), industrie agrarie;
per il gruppo *h*), zooculture;

e, successivamente, con i criteri stabiliti per le nomine negli impieghi statali.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere la esatta indicazione della data d'iscrizione;

7° almeno una memoria a stampa o manoscritta in cinque copie;

8° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

9° un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Le domande con i titoli dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

La borsa è conferita dal Ministro al primo graduato ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che precedono.

Decadono dal godimento della borsa coloro che non forniscano al Ministero la prova di essersi recati nella sede prescelta entro un mese dalla notificazione del conferimento della borsa stessa.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo aver dimostrata la frequenza per sei mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(428)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.